

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo al numero 8816/2014 del Ruolo Generale avente ad oggetto:

Riconteggio di saldi bancari,

promossa da:

- 1)
- 2)
- 3)

tutti con l'avv. Emanuele Dalla Palma,

ATTORI

CONTRO

quale mandataria della BANCA ,

con l'avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

GLI ATTORI

“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, in base a quanto ampiamente argomentato e comprovato in atti a favore di parti attrici

Nel merito



I. Accertare e dichiarare, in ragione di quanto argomentato e provato in atti e per quanto emergerà di giustizia, in caso di omessa produzione del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 2901, avere la banca applicato a carico della ditta attrice interessi, spese, somme, commissioni, oneri e voci accessorie tutte non anche dovute, attuando di conseguenza il ricalcolo del saldo reale di conto corrente, dalla data di sua attivazione del rapporto, o data diversa ritenuta di giustizia, a quello dell'introdotta domanda;

II. Accertare e dichiarare, in ragione di quanto argomentato e provato in atti e per quanto emergerà di giustizia, in caso di contratto di conto corrispondenza 2901 carente di sottoscrizione apposta dalla banca odierna convenuta, contratto c.d. monofirma, avere la banca applicato interessi, spese, somme, commissioni, oneri e voci accessorie tutte non anche dovute, attuando di conseguenza il ricalcolo del saldo reale di conto corrente, dalla data di sua attivazione del rapporto, o data diversa ritenuta di giustizia, a quello dell'introdotta domanda;

III. Accertare e dichiarare, sul contratto bancario di conto corrente in contestazione come anche nei contratti di affidamento ad esso collegati e accordati tra banca e correntista che verranno del caso prodotti in atti, la sussistenza di usura contrattualizzata ab origine disponendo la loro conversione da titoli onerosi a titoli gratuiti ex art. 1815 II comma C.C.;

IV. Accertare e dichiarare sussistere sul contratto di corrente di corrispondenza in contestazione, invalidità o nullità parziale o totale, come anche indeterminatezza delle clausole e condizioni di pattuizione e determinazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi annuali ultralegali, sussistenza di interessi tempo per tempo applicati oltre soglia usura (c.d. usura sopravvenuta), interessi anatocistici trimestrali, tassi ultralegali indebitamente applicati, errato calcolo delle competenze a debito come anche delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, nullità delle c.d. clausole di salvaguardia rispetto alla l. 108/96 ove del caso pattuite, voci o condizioni contrattuali tutte ulteriori risultanti contra legem o affette da invalidità od indeterminatezza, o non anche divenute oggetto di specifica pattuizione;



V. Accertare e rideterminare, di conseguenza e in via complessiva per quanto oggetto di specifica rilevanza, mediante ricalcolo e riqualifica del saldo reale finale di conto corrente dalla data di relativa attivazione contrattuale a quello di odierna domanda, l'esatto ammontare delle poste di dare/avere intercorrenti tra le parti contraenti odiernamente in contesa, mediante verifica e ricalcolo da effettuarsi su e per ciascuna singola appostazione passiva tempo per tempo a qualsivoglia titolo imputata a debito alla ditta correntista, dalla prima fino all'ultima attestazione e movimentazione contabile di conto corrente prodotta in atti di causa, in ragione e in base al risultato del ricalcolo da effettuarsi su ogni singola operazione e movimentazione contabile mediante C.T.U. tecnico-contabile esperita sulla scorta della documentazione tutta in atti prodotta o di quella ulteriormente acquisita agli atti di causa;

VI. Accertare e rideterminare dunque, in via complessiva e finale per quanto oggetto di rivolta domanda, le somme indebitamente poste a debito dalla banca all'odierna ditta correntista in costanza del rapporto di conto di corrispondenza oggetto di contestazione, con riequilibrio e riqualificazione contabile del saldo finale effettivo dalla data di relativa attivazione del rapporto bancario a quello di domanda;

VII. Condannare il convenuto istituto di credito al pagamento a favore di parte attorea di quelle somme che verranno del caso rinvenute e determinate nel corso di causa e ritenute dovute in termini di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) in riferimento alle sole operazioni solutorie (extrafido) correlate al contratto in contestazione;

VIII. Disporre ex art. 331 c.p.p. la trasmissione degli atti alla competente autorità in caso di ravvisata sussistenza degli estremi connotanti reato ex art. 644 c.p.;

IX. Con ulteriore condanna di parte convenuta delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi e distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.-

In via istruttoria



□□Se non anche già acquisiti e prodotti in atti in base alla formulata richiesta ex art. 119 TUB, piaccia all'Ill.mo Giudice adito ordinare alla Banca ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione agli atti del presente giudizio, del contratto originale di conto corrente di corrispondenza oggetto di odierna contestazione, nonché di tutti gli estratti conto trimestrali e gli scalari di conto corrente dalla data di apertura contrattuale a quello di odierna domanda, nel rispetto del Testo Unico Bancario, nonché degli eventuali ulteriori contratti di apertura di credito, fidi, finanziamenti, mutui chirografari, delle fideiussioni afferenti a detti rapporti contrattuali, ed ulteriori rapporti in essere o stipulati nel corso dei negozi giuridici tutti stipulati dalla ditta attorea e dai fideiussori con l'istituto di credito o sue filiali o incorporate rilevanti e attinenti ai fini della odierna vertenza;

Nominare e incaricare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di accertare e confermare, se del caso, le risultanze peritali dedotte e dimesse in atti, fonte di prova e scaturigine delle ragioni attoree o comunque attuare puntuale verifica di natura tecnico-contabile per quanto oggetto di odierna specifica domanda. Il nominato C.T.U. sarà chiamato ad accertare, sulla scorta della documentazione tutta esibita o diversamente rinvenibile, il reato di usura ab origine contrattuale come anche l'usura tempo per tempo sopravvenuta sia a carattere oggettivo che soggettivo. Dovrà, altresì, constatare e accertare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si sono articolati i rapporti e i diversi partner contrattuali e parte attorea: 1) l'esatto saldo di conto corrente alla data di introdotta domanda; 2) le effettive somme di danaro che la banca ha prestato al correntista; 3) il rapporto e l'esatto ammontare delle poste di dare/avere intercorrenti tra le parti sulla base dei contratti prodotti e contestati in atti; 4) il Tasso Effettivo Globale ed il Tasso Effettivo Annuale applicato su detti contratti, mondati di tutti i costi e le spese; 5) verificare se la Banca abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale di riferimento; 6) Verificare sussistenza di usura ab origine o intervenuta (sopravvenuta) sui contratti di conto 4 corrente, di apertura di credito, anticipi, salvo buon fine,



finanziamenti, mutui chirografari in atti prodotti e identificati e di odierna contestazione, con ricalcolo e rideterminazione dell'esatto ammontare delle somme tutte indebitamente corrisposte da parte attorea alla banca per tali diversi titoli e della somme ulteriori dovute e da corrispondersi fino ad estinzione del debito complessivo, ponendo in compensazione le indebite somme già versate e/o indebitamente incassate dall'istituto "depurate" dagli interessi spese e commissioni tutte non anche dovuti in forza della attestata usura o contrarietà alla legge; 7) Verificare - su tutti i rapporti contrattuali dedotti in atti tra parte attorea e parte convenuta - sulla scorta delle indicazioni di cui alla Sent. Cass. Civ. 350/2013 e normativa in richiamo (108/96, L. 24/2001, 644 C.P., ART. 1815 II COMMA C.C. ed ulteriori applicabili al caso di specie) sussistenza o meno delle condizioni di tassi complessivi oltre soglia con sommatoria delle varie componenti di spese, commissioni di massimo scoperto ed ulteriori voci accessorie tutte previste, con ricalcolo e determinazione dell'esatto ammontare ancora dovuto e quello diverso ed eventuale da porre in compensazione. 8) Verificare sussistenza di condizioni di indeterminatezza o invalidità nei contratti oggetto di contestazione e prodotti in atti o diversamente acquisiti in giudizio, provvedendo, in caso affermativo, al ricalcolo e riqualificazione contabile di conto corrente ricorrendo al tasso c.d. sostitutivo previsto ex art. 117 VII comma TUB od al tasso di legge; 9) Verificare ed attuare, in caso di omessa produzione del contratto di conto corrente e/o dei contratti di affidamento ad esso afferenti, il ricalcolo del saldo effettivo di conto corrente andando ad escludere le imputazioni di interessi, remunerazioni, oneri e spese non anche dovuti, con ricalcolo ed applicazione dei soli interessi previsti ex art. 1284 3° comma C.C.; 10) Riqualificare e rideterminare in via finale e in relazione a tutti i contratti dedotti e contestati in atti le esatte poste tra dare e avere sussistenti tra le parti contraenti operando del caso compensazione o comunque rideterminazione del saldo finale reale di conto corrente o rideterminazione del debito residuo in capo alla odierna ditta attorea. 11) Verificare e quantificare le poste derivanti da operazioni solutorie extra fido; 12) Ricorrere ed avvalersi nelle modalità di



accertamento e ricalcolo dell'usura c.d. sopravvenuta alla formula matematica indicata a pag. 11, rigo 11 della presente memoria”.

Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito ex artt. 183 6° comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c”

LA CONVENUTA-

- 1) Rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
- 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.

La società _____, titolare del conto corrente n. _____ presso la filiale di Bassano del Grappa della Banca _____, nonché i suoi garanti e soci _____ e _____, evocavano in questo giudizio la Banca (che si è costituita a mezzo della sua mandataria _____) allo scopo di veder riconteggiato il saldo (si tratta di un rapporto ancora in essere). Sostenevano infatti gli attori che la Banca avesse applicato al rapporto, in modo illegittimo, tassi oltre soglia di usura, interessi anatocistici, spese e addebiti non contrattualizzati, CMS non dovute o comunque invalide.

La causa è oggi in decisione, dopo l'avvicendamento del Giudice Istruttore, e previa l'espletamento di una CTU contabile, che il precedente Istruttore ha affidato al noto e stimato commercialista dott.

2. LA DECISIONE

Come è suo costume, riconosciuto in questo Foro, il CTU dott. _____ ha reso una relazione peritale immune da vizi logici o di motivazione, chiara, coerente, dettagliata, frutto di una concatenazione logica ed argomentata di passaggi dalle premesse di fatto alle conclusioni; pertanto il Tribunale può ben porla a fondamento della presente decisione.



Il primo passaggio di essa, in senso logico, si è snodato attorno alla constatazione che non si è rinvenuto, nei documenti delle due parti, il contratto costitutivo del conto corrente, e dunque le condizioni economiche asseritamente pattuite in origine (peraltro, il CTU ha notato che è possibile almeno dedurre, da un documento di “deposito di firme dei soggetti autorizzati ad operare”, che il conto fu aperto in una data imprecisata prima dell’anno 2000 – e dal fatto che vi sono estratti conto risalenti al 1993, che fu aperto in una data anteriore al 1994).

Bene ha fatto dunque il CTU, in conformità alla legge, a trarre da ciò la conseguenza di dover sostituire tutti i tassi creditori e debitori applicati con i tassi BOT, ai sensi del Testo Unico Bancario.

Altrettanto bene ha fatto, poi, a eliminare dal riconteggio del saldo, tutte le voci di spese o di addebiti per i quali non è risultata una fonte negoziale.

Uguualmente condivisibili sono state le seguenti deduzioni del CTU:

- applicare al rapporto una “capitalizzazione semplice” per l’intero periodo in analisi, sia perché il rapporto è iniziato prima del 2000, sia per la mancanza della specifica pattuizione che sarebbe dovuta intervenire successivamente all’entrata in vigore della nota delibera CICR;
- considerare nulli tutti gli addebiti delle CMS, a causa della citata mancanza di un (valido e inequivoco) documento qualificabile come contratto costitutivo del conto,
- considerare inutile ogni indagine sulle rimesse solutorie in quanto, avendo effettuato il ricalcolo ai tassi BOT e l’applicazione della c.d. capitalizzazione semplice, gli interessi debitori e creditori e le spese non sono stati addebitati trimestralmente ma esclusivamente alla fine del periodo in esame.

Quanto poi alla verifica del superamento del tasso soglia, il CTU ha sviluppato due calcoli, uno basato sulla formula di Banca d’Italia, e l’altro su quella di matematica finanziaria.



Il Giudice prenderà in esame il primo, poiché giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, nonché della Corte distrettuale, lo considera il calcolo che maggiormente consente un raffronto fra valori omogenei.

In tal senso il CTU ha evidenziato il superamento del tasso soglia in 25 trimestri, rappresentati nell'All. 4 della perizia).

In conclusione della sua relazione, il CTU, esaminati tutti gli aspetti per i quali va operata una rettifica del saldo, ed effettuati tali aggiustamenti, ha rideterminato in euro 96.587,94 a credito della correntista il nuovo e giusto saldo del conto corrente in esame.

Come detto, la medesima conclusione va recepita dal Tribunale.

PER QUESTI MOTIVI

1. esaminato il conto corrente per cui è causa, n. _____, , accerta e dichiara che il suo saldo, con effetto dal momento dell'indagine del CTU dott. _____, , deve essere rideterminato nel nuovo e giusto saldo di euro 96.587,94 a credito della correntista;
2. condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali del giudizio, che liquida in euro _____ per la fase di studio, euro _____ per la fase introduttiva, euro _____ per la fase istruttoria ed euro _____ per la fase decisoria, oltre ad euro 518 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%, il tutto con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. DALLA PALMA
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta, con obbligo di rifusione a favore di chi le ha anticipate.

Vicenza, 10 novembre 2020

Il Giudice

Dott. Massimiliano De Giovanni

